

## COMUNE DI TREVI

### IL REVISORE DEI CONTI

Visto il D. Lgs. 175/2016 come modificato dal D. Lgs. 100/2017 che prevede che le pubbliche amministrazioni:

- devono provvedere alla revisione straordinaria delle proprie partecipazioni societarie entro il 30/09/2017;
- non possono mantenere partecipazioni dirette o indirette, anche di minoranza, in società che hanno per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle loro finalità istituzionali (art. 4, comma 1, TUSP);
- fermo restando quanto sopra indicato, possono mantenere partecipazioni in società per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, TUSP, vale a dire:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art.17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni

aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016".

Considerato che nella revisione straordinaria, che deve essere condotta con riferimento alle partecipazioni possedute al 23 settembre 2016, i Comuni sono tenuti a verificare la sussistenza delle condizioni richieste dal TUSP per la loro conservazione, ovvero:

- la riconducibilità ad una delle categorie di cui all'art. 4 del TUSP;
- la necessità del loro mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche tenendo conto della convenienza economica e sostenibilità finanziaria e della gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (art. 5, commi 1 e 2, TUSP);
- la presenza di dipendenti in numero superiore agli amministratori;
- l'assenza di altre società od enti pubblici strumentali che svolgono attività analoghe o simili;
- aver conseguito nel triennio precedente un fatturato medio annuo non superiore ad € 500.000 (limite originariamente previsto in € 1.000.000 e così ridotto dall'art. 17 del Decreto correttivo per il triennio 2017-2019);
- per le società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, non aver prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- la non necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- la non necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del TUSP.

Vista la proposta di deliberazione del consiglio comunale n.33 del 22.09.2017 "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.24 DEL D.LGS.175/2016, COME MODIFICATO DAL D.LGS.16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE";

Visto il Piano Straordinario di Razionalizzazione delle società partecipate redatto dal gruppo di lavoro nominato dal coordinamento dei comuni soci di VUS S.p.A., allegata alla citata proposta di delibera,

Ritenuto il piano conforme a quanto disposto dalla normativa vigente;

ESPRIME

Parere favorevole all'approvazione della Revisione Straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D. Lgs. 175/2016 e successive integrazioni e modificazioni.

Trevi, 26/09/2017

Il Revisore dei Conti

Rita Sabini  
